

NUOVA TERRITORIALITÀ IVA

In questa Circolare

- 1. D.Lgs. 18/2010 e recepimento delle Direttive comunitarie**
- 2. Nuove disposizioni sulla territorialità**
- 3. Territorialità per i servizi «generici»**
- 4. Deroghe per particolari tipologie di servizi**

1. D.LGS. 18/2010 e RECEPIMENTO delle DIRETTIVE COMUNITARIE

Con Il D.Lgs. 11.2.2010, n. 18, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19.2.2010, il Legislatore ha recepito nel nostro ordinamento le **modifiche** alla **disciplina Iva** derivanti da tre Direttive comunitarie:

- **2008/117/Ce** (modifica 2006/112/Ce) □ Contrasto frodi fiscali;
- **2008/8/Ce** (modifica 2006/112/Ce) □ Territorialità delle prestazioni di servizi;
- **2008/9/Ce** □ Rimborsi a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro.

L'articolo 1 del decreto interviene sul D.P.R. 633/1972:

RIFORMA IVA – MODIFICHE al D.P.R. 633/1972			
D.Lgs. 18/2010 Art. 1 co. 1	D.P.R. 633/1972	ARGOMENTO	INTERVENTO
lett. a)	Art. 6	Effettuazione operazioni	Nuova previsione
lett. b)	Art. 7	Definizioni territorialità	Modifica strutturale
lett. c)	Art. 7-bis Art. 7-ter Art. 7-quater Art. 7-quinquies Art. 7-sexies Art. 7-septies	Territorialità cessioni Territorialità servizi Deroghe territorialità Deroghe territorialità Deroghe territorialità	Nuovi articoli
lett. d)	Art. 8	Esportazioni	Raccordo
lett. e)	Art. 8-bis	Operazioni assimilate esportazioni	Raccordo
lett. f)	Art. 9	Servizi internazionali	Raccordo
lett. g)	Art. 13	Base imponibile	Nuova previsione
lett. h)	Art. 17	Soggetti passivi	Modifica strutturale
lett. i)	Art. 19	Detrazione	Nuova previsione
lett. l)	Art. 20	Volume d'affari	Nuova previsione
lett. m)	Art. 21	Fatturazione operazioni	Nuova previsione
lett. n)	Art. 23	Registrazione fatture	Raccordo
lett. o)	Art. 24	Registrazione corrispettivi	Raccordo
lett. p)	Art. 25	Registrazione acquisti	Raccordo
lett. q)	Art. 30	Versamento conguaglio e rimborso eccedenza	Raccordo
lett. r)	Art. 30-bis	Adempimenti enti non commerciali	Nuovo articolo
lett. s)	Art. 35-ter	Identificazione Iva	Raccordo
lett. t)	Art. 38-bis1 Art. 38-bis2	Rimborso Iva assolta in altri Stati membri Rimborso Iva ad operatori comunitari	Nuovi articoli
lett. u)	Art. 38-ter	Rimborso Iva ad operatori extra-Ue	Modifica strutturale
lett. v)	Art. 56	Notificazione e motivazione accertamenti	Nuova previsione
lett. z)	Art. 67	Importazioni	Raccordo

lett. aa)	Art. 71	Operazioni con Vaticano e S. Marino	Raccordo
-----------	---------	-------------------------------------	----------

L'art. 2 del decreto modifica, invece, il D.L. 331/1993, conv. con modif. dalla L. 427/1993:

RIFORMA IVA – MODIFICHE al D.L. 331/1993			
D.Lgs. 18/2010 Art. 2 co. 1	D.L. 331/1993	ARGOMENTO	INTERVENTO
lett. a)	Art. 38	Acquisti intracomunitari	Raccordo
lett. b)	Art. 40	Territorialità operazioni intracomunitarie	Modifica strutturale
lett. c)	Art. 41	Cessioni intracomunitarie	Raccordo
lett. d)	Art. 44	Soggetti passivi	Raccordo
lett. e)	Art. 46	Fatturazione operazioni intracomunitarie	Raccordo
lett. f)	Art. 47	Registrazione operazioni	Raccordo
lett. g)	Art. 49	Adempimenti enti non commerciali	Raccordo
lett. h)	Art. 50	Obblighi scambi intracomunitari	Modifica strutturale
lett. i)	Art. 50-bis	Depositi fiscali	Raccordo
lett. l)	Art. 59	Rimborso a non residenti	Abrogazione

L'art. 3 del decreto prevede delle modifiche agli artt. 7-quinquies e 7-sexies, D.P.R. 633/1972, che avranno però decorrenza successiva rispetto alla data dell'1.1.2010:

RIFORMA IVA – DEROGHE di TERRITORIALITÀ			
D.Lgs. 18/2010 Art. 3	D.P.R. 633/1972	ARGOMENTO	INTERVENTO
comma 1	Art. 7-quinquies	Deroghe territorialità	Nuovo testo con decorrenza 1.1.2011
comma 2	Art. 7-sexies	Deroghe territorialità	Nuovo testo con decorrenza 1.1.2013

L'art. 4 del decreto contiene delle disposizioni abrogative:

RIFORMA IVA – DISPOSIZIONI ABROGATIVE			
D.Lgs. 18/2010 Art. 4 co. 1	NORMA	ARGOMENTO	INTERVENTO
lett. a)	Art. 6, D.L. 16/1993	Elenchi riepilogativi	Abrogazione
lett. b)	Art. 34, D.L. 41/1995	Elenchi riepilogativi	Abrogazione

Studio Mantineo

lett. c)	D.L. 10/1999	Elenchi riepilogativi	Abrogazione
lett. d)	D.P.C.M. 2.8.2002	Elenchi riepilogativi	Abrogazione
lett. e)	D.P.R. 190/2004	Elenchi riepilogativi	Abrogazione

L'art. 5 del decreto regola la decorrenza delle disposizioni, fissata al 1° gennaio 2010, con le seguenti eccezioni:

- le nuove regole per i **rimborsi** contenute negli articoli 38 bis 1 (rimborso Iva assolta in altri Stati membri) e 38 bis 2 (rimborso Iva ad operatori comunitari) si applicano per le richieste presentate a partire **dall'1.1.2010**;
- le nuove regole per i **rimborsi** ad operatori extracomunitari si applicano a partire dalla **data fissata** con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- le modifiche al co. 1 dell'art. 7-quinquies, contenute nell'art. 3, co. 1 del decreto, si applicano a partire **dall'1.1.2011**;
- le modifiche al co. 1 dell'art. 7-sexies, contenute nell'art. 3, co. 2 del decreto, si applicano a partire **dall'1.1.2013**.

L'art. 6 del decreto stabilisce, infine, che il decreto stesso **entra in vigore** dal giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ossia dal **20.2.2010**.

In considerazione del ritardato recepimento delle norme comunitarie nell'ordinamento interno, nella C.M. 31.12.2009, n. 58/E l'Agenzia delle Entrate ha indicato come, nelle more dell'adozione del formale provvedimento, gli operatori dovessero comunque fare riferimento alle disposizioni in materia di territorialità contenute nella **Direttiva Servizi** che appaiono oggettivamente suscettibili di **immediata applicazione**; ciò allo scopo di **evitare** che si verificassero fenomeni di **doppia tassazione** o di **detassazione** in contrasto con i dettami dell'Iva e con un coerente funzionamento del mercato interno, che potevano emergere qualora dal 1° gennaio 2010 in Italia si fosse continuato ad applicare le previgenti norme.

2. NUOVE DISPOSIZIONI sulla TERRITORIALITÀ

Il decreto legislativo, sulla base della delega contenuta nell'art. 24, L. 88/2009 (Comunitaria 2008), ha recepito le **novità** in materia di **territorialità** delle **prestazioni di servizi** andando a sostituire l'art. 7, D.P.R. 633/1972 con sette nuovi articoli (dal 7 al 7-septies), che definiscono quanto segue:

RIFORMA IVA - TERRITORIALITÀ	
Disposizione D.P.R. 633/1972	Contenuto
Art. 7	Definizioni
Art. 7-bis	Cessioni di beni
Art. 7-ter	Prestazioni di servizi «generiche»
Art. 7-quater	Particolari tipologie di prestazioni di servizi
Art. 7-quinquies	Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
Art. 7-sexies	Prestazioni di particolari tipologie di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi
Art. 7-septies	Prestazioni di particolari tipologie di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabiliti al di fuori dell'Ue

3. TERRITORIALITÀ per i SERVIZI «GENERICI»

Nell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972 troviamo i nuovi criteri introdotti dalla Direttiva per individuare la **territorialità** nell'ambito delle **prestazioni di servizi**.

La territorialità è legata allo *status* del **committente**: se questo è un **soggetto passivo Iva** stabilito nel territorio dello Stato, la prestazione si considera **territorialmente rilevante in Italia**; se, invece, il committente è un **privato**, ciò che conta è il **luogo di stabilimento del prestatore**, e quindi l'operazione è rilevante in Italia se questi è stabilito nel territorio dello Stato.

TERRITORIALITÀ - REGOLA GENERALE		
Regola generale fino al 31.12.2009	Nuova regola generale dall'1.1.2010	
Territorialità nello Stato del prestatore	Per i servizi resi a soggetto «privato» ↓ territorialità nello Stato del prestatore	Per i servizi resi a soggetto passivo che agisce in quanto tale ↓ territorialità nello Stato in cui è stabilito il destinatario soggetto passivo

4. DEROGHE per PARTICOLARI TIPOLOGIE di SERVIZI

Negli artt. da 7-quater a 7-septies, D.P.R. 633/1972 troviamo le **deroghe** applicabili a **particolari tipologie di prestazioni di servizi**, per le quali vengono individuati criteri “speciali” per l’individuazione della territorialità.

Le prime due disposizioni – artt. 7-quater e 7-quinquies – si applicano sia ai **committenti soggetti passivi** che a quelli **privati**, mentre le altre due – artt. 7-sexies e 7-septies – **soltanto ai committenti privati** (l’art. 7-septies limitatamente a quelli stabiliti al di fuori dell’Unione europea).

Di seguito si riportano le diverse tipologie di prestazioni di servizi, con indicazione delle “vecchie” regole sulla territorialità e di quelle “nuove”, con i relativi riferimenti normativi.

PRESTAZIONI di SERVIZI RELATIVE a BENI IMMOBILI	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Luogo di ubicazione dell’immobile Art. 7, co. 4, lett. a)	Luogo di ubicazione dell’immobile Art. 7-quater, co. 1, lett. a)
	Aggiunto riferimento a: concessione di diritti di utilizzazione degli immobili e fornitura di alloggio nel settore alberghiero o analoghi

PRESTAZIONI di INTERMEDIAZIONE	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Vi sono differenti criteri che dipendono dal tipo di servizio intermediato (criterio dell’utilizzo, dello <i>status</i> e luogo del committente, del luogo di esecuzione dell’operazione principale) Art. 7, co. 4, lett. d), e), f) Art. 40, co. 5, D.L. 331/1993 Art. 40, co. 6, D.L. 331/1993 Art. 40, co. 8, D.L. 331/1993 Art. 7, co. 4, lett. f-quinquies)	Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti privati ↓ luogo di esecuzione dell’operazione principale Art. 7-sexies, co. 1, lett. a)
	Criterio generale per prestazioni rese a soggetti passivi ↓ Stato del committente Art. 7-ter, co. 1, lett. a)

TRASPORTI		
Tipologia	Articolo	Criterio
Trasporto passeggeri	Art. 7-quarter, co. 1, lett. b)	Distanza percorsa (INVARIATO)
Trasporti nazionali di beni resi a privati	Art. 7-sexies, co. 1, lett. b)	Distanza percorsa (INVARIATO)
Trasporti nazionali di beni resi a soggetti passivi	Art. 7-ter, co. 1, lett. a)	Stato del committente
Trasporti intracomunitari di beni resi a privati	Art. 7-sexies, co. 1, lett. c)	Luogo di partenza (INVARIATO)
Trasporti intracomunitari di beni resi a soggetti passivi	Art. 7-ter, co. 1, lett. a)	Stato del committente
Trasporti non intracomunitari di beni resi a privati	Art. 7-sexies, co. 1, lett. b)	Distanza percorsa (INVARIATO)
Trasporti non intracomunitari di beni resi a soggetti passivi	Art. 7-ter, co. 1, lett. a)	Stato del committente

SERVIZI ACCESSORI ai TRASPORTI	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Luogo di esecuzione dei servizi Art. 7, co. 4, lett. b)	Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti privati ↓ luogo di esecuzione dei servizi Art. 7-sexies, co. 1, lett. d)
Paese del committente operatore Ue Art. 40, co. 6, D.L. 331/1993	Criterio generale per prestazioni rese a soggetti passivi ↓ Stato del committente Art. 7-ter, co. 1, lett. a)

SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI, SPORTIVI, SCIENTIFICI, EDUCATIVI, RICREATIVI, FIERE ed ESPOSIZIONI, ACCESSO alle MANIFESTAZIONI	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Luogo di esecuzione dei servizi Art. 7, co. 4, lett. b)	Luogo di esecuzione dei servizi Art. 7-quinquies
DAL 2011	
Per prestazioni rese a soggetti privati ↓ luogo di esecuzione dei servizi Art. 7-quinquies, co. 1, lett. a)	
Criterio generale per servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, fiere ed esposizioni, rese a soggetti passivi ↓ Stato del committente Art. 7-ter, co. 1, lett. a)	Criterio speciale per servizi per l'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative rese a soggetti passivi ↓ luogo di svolgimento della manifestazione Art. 7-quinquies, co. 1, lett. b)

PERIZIE e LAVORI su BENI MOBILI	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Luogo di esecuzione dei servizi Art. 7, co. 4, lett. b)	Criterio speciale unicamente per prestazioni rese a soggetti privati ↓ luogo di esecuzione dei servizi Art. 7-sexies, co. 1, lett. d)
Paese del committente operatore Ue quando i beni vengono trasportati o spediti fuori dello Stato in cui la prestazione è stata eseguita Art. 40, co. 4 bis, D.L. 331/1993	Criterio generale per prestazioni rese a soggetti passivi ↓ Stato del committente Art. 7-ter, co. 1, lett. a)

SERVIZI di RISTORAZIONE e CATERING	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
<p>Luogo del prestatore</p> <p>Art. 7, co. 3</p>	<p>Luogo di esecuzione dei servizi</p> <p>Art. 7-quater, co. 1, lett. c)</p>
	<p>Servizi destinati al consumo a bordo di nave, aereo o treno nel corso della parte di un trasporto passeggeri effettuata all'interno della Comunità</p> <p>↓</p> <p>luogo di partenza del trasporto</p> <p>Art. 7-quater, co. 1, lett. d)</p>

LOCAZIONE (FINANZIARIA), NOLEGGIO e SIMILI di MEZZI di TRASPORTO	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
<p>Doppio criterio: luogo del prestatore e luogo di utilizzo; non rileva la durata del noleggio</p> <p>Prestatore IT e utilizzo in IT o Ue Prestatore extra-Ue e utilizzo in IT</p> <p>Art. 7, co. 4, lett. f)</p>	<p>Noleggio a breve termine</p> <p>Art. 7-quater, co. 1, lett. e)</p>
<p>Luogo del prestatore operatore Ue</p> <p>Art. 7, co. 3</p>	<p>Noleggio non a breve termine</p> <p>↓</p> <p>prestazioni rese a privati Art. 7-sexies, 1, lett. e)</p> <p>Prestazioni rese a soggetti passivi</p> <p>Art. 7-ter, co. 1, lett. a)</p>

NOLEGGIO a BREVE TERMINE di MEZZI di TRASPORTO

Non rileva lo *status* del committente

Criteri: luogo di messa a disposizione del mezzo e luogo di utilizzo.

Rilevanza territoriale in Italia se i mezzi di trasporto:

- sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e utilizzati all'interno della Comunità;
- sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio della Comunità e utilizzati nel territorio dello Stato.

Art. 7-quarter, co. 1, lett. e)

NOLEGGIO NON a BREVE TERMINE di MEZZI di TRASPORTO

Per prestazioni rese a soggetti privati



Rilevanza territoriale in Italia se i mezzi di trasporto:

- sono noleggiati da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e utilizzati all'interno della Comunità;
- sono noleggiati da prestatori stabiliti al di fuori della Comunità e utilizzati nel territorio dello Stato.

Art. 7-sexies, co. 1, lett. e)

Per prestazioni rese a soggetti passivi



Criterio generale (Stato del committente)

Art. 7-ter, co. 1, lett. a)

ALTRE TIPOLOGIE di PRESTAZIONI di SERVIZI (I)	
<ul style="list-style-type: none"> • Prestazioni di servizi ex art. 3 co. 2 n. 2 (cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili, marchi e insegne, diritti o beni similari ai precedenti); • prestazioni pubblicitarie; • operazioni bancarie, finanziarie e assicurative; • prestazioni relative a prestiti di personale; • locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto. 	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Territorialmente rilevanti in Italia se rese a: <ul style="list-style-type: none"> • committenti IT (soggetti passivi e privati) se utilizzo in IT o Ue – art. 7, co. 4, lett. d) • privati Ue - art. 7, co. 4, lett. e) • committenti (soggetti passivi e privati) extra-Ue se utilizzo in IT - art. 7, co. 4, lett. f) 	Non si considerano territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni rese a committenti privati extra-Ue Art. 7-septies
Non rilevano in Italia, ma nel Paese del committente, le prestazioni rese ad operatore Iva Ue - art. 7, co. 4, lett. e)	Negli altri casi valgono le regole generali dell'art. 7 ter correlate allo <i>status</i> del committente e si prescinde quindi dal luogo di utilizzo

ALTRE TIPOLOGIE di PRESTAZIONI di SERVIZI (II)	
<ul style="list-style-type: none"> • Consulenza e assistenza tecnica o legale, elaborazione e fornitura di dati e simili; • concessione dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi direttamente collegati 	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Territorialmente rilevanti in Italia se rese a: <ul style="list-style-type: none"> • committenti IT (soggetti passivi e privati) se utilizzo in IT o Ue – art. 7, co. 4, lett. d) • privati Ue - art. 7, co. 4, lett. e) 	Non si considerano territorialmente rilevanti in Italia le prestazioni rese a committenti privati extra-Ue Art. 7-septies
Non rilevano in Italia le prestazioni rese a committenti (soggetti passivi e privati) extra-Ue - art. 7, co.4, lett. f)	Negli altri casi valgono le regole generali dell'art. 7-ter correlate allo <i>status</i> del committente e si prescinde quindi dal luogo di utilizzo
Non rilevano in Italia, ma nel paese del committente, le prestazioni rese ad operatore Iva Ue - art. 7, co. 4, lett. e)	

PRESTAZIONI di SERVIZI di TELECOMUNICAZIONE e TELERADIODIFFUSIONE	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Territorialmente rilevanti in Italia se rese a: <ul style="list-style-type: none"> • committenti IT (soggetti passivi e privati) se utilizzo in IT o Ue – art. 7, co. 4, lett. d) • privati Ue - art. 7, co. 4, lett. e) • privati extra-Ue da prestatori extra-Ue con utilizzo in Italia - art. 7, co. 4, lett. f bis) • privati IT o Ue da prestatori extra-Ue con utilizzo in Italia - art. 7, co. 4, lett. f-quater) 	Per prestazioni rese a privati ↓ Territorialmente rilevanti se rese a: <ul style="list-style-type: none"> • committente extra-Ue se utilizzo in IT - art. 7-septies, lett. h) • committente IT o Ue da operatore IT se utilizzo in IT o Ue - art. 7-sexies, lett. g) • committente IT o Ue da operatore extra-Ue se utilizzo in IT - art. 7-sexies, lett. g)
Non rilevano in Italia, ma nel Paese del committente, le prestazioni rese ad operatore Iva Ue - art. 7, co. 4, lett. e)	Per prestazioni rese a soggetti passivi ↓ Stato del committente Art. 7-ter, co. 1, lett. a)

PRESTAZIONI di SERVIZI di E-COMMERCE	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Territorialmente rilevanti in Italia se rese a: <ul style="list-style-type: none"> • committenti IT (soggetti passivi e privati) se utilizzo in IT o Ue - art. 7, co. 4, lett. d) • privati Ue - art. 7, co. 4, lett. e) • privati extra-Ue con utilizzo in Italia - art. 7, co. 4, lett. f) • privati IT da prestatori extra-Ue - art. 7, co. 4, lett. f-ter) 	<ul style="list-style-type: none"> • Territorialmente rilevanti se rese a privati IT da prestatori extra-Ue - art. 7-sexies, lett. f) • Non territorialmente rilevanti se rese a privati extra-Ue a prescindere da luogo di utilizzo - art. 7-septies, lett. i)
Non rilevano in Italia, ma nel Paese del committente, le prestazioni rese ad operatore Iva Ue - art. 7, co. 4, lett. e)	Negli altri casi valgono le regole generali dell'art. 7-ter correlate allo <i>status</i> del committente e si prescinde quindi dal luogo di utilizzo

PRESTAZIONI «NEGATIVE»	
Prestazioni di servizi inerenti all'obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un'attività o un diritto di cui alle lettere da a) ad i) dell'art. 7-septies	
VECCHIA TERRITORIALITA'	NUOVA TERRITORIALITA'
Stessa disciplina delle prestazioni «positive»	Non territorialmente rilevanti se rese a privati extra-Ue - art. 7-septies, lett. l)
	Negli altri casi valgono le regole generali dell'art. 7-ter correlate allo <i>status</i> del committente e si prescinde quindi dal luogo di utilizzo